



Nota informativa n. 47 del 1/12/2020

Trasformarsi in impresa sociale

La presenza minoritaria e in ogni caso non qualificante di volontari, la circostanza che l'associazione svolge molta attività sul mercato, potrebbe far ipotizzare una trasformazione da "associazione di promozione sociale" o, in futuro, da "associazione Ente del terzo settore" ad associazione "impresa sociale".

Si tratta di una scelta delicata anche per i maggiori costi gestionali che implica, essendo prevista l'obbligatorietà per le imprese sociali, a prescindere dal volume di entrate, di nominare un organo di controllo e di dotarsi non solo del bilancio civilistico ma anche del bilancio sociale redatto tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Nel caso in cui l'associazione dovesse decidere se assumere la veste di impresa sociale si pone il problema della **forma dell'atto costitutivo**, atteso che per le imprese sociali è richiesta la forma dell'atto pubblico.

Su questo specifico aspetto si sofferma il Ministero del Lavoro, con la [Nota n. 11734 del 4 novembre 2020](#), nel rispondere ad un'associazione costituita in conformità del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), con scrittura privata autenticata, che si è vista negata l'iscrizione nel registro imprese sociali dalla Camera di commercio in quanto "il decreto legislativo n. 112/2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, all'art. 5 comma 1 prevede che l'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificatamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto...".

L'istante però aveva presentato lo statuto dell'associazione ente del terzo settore nella forma della scrittura privata autenticata e nell'atto non erano stati esplicitati elementi essenziali e qualificanti l'impresa sociale quali

- 1) la denominazione di impresa sociale,
- 2) è assente la previsione secondo cui tali attività sono esercitate in forma di impresa;
- 3) l'organo di controllo viene indicato come eventuale mentre nelle imprese sociali è sempre obbligatorio;
- 4) il bilancio sociale viene indicato come "eventuale" mentre come anticipato è obbligatorio per le imprese sociali, art. 9 DLgs 112/2017;

o erano presenti clausole proprie degli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali quali la circostanza che

- 1) con riferimento alle attività di interesse generale svolte siano state richiamate quelle consentite agli Enti del Terzo Settore ma non alle imprese sociali;
- 2) rinvii al solo Codice del Terzo Settore e non al DLgs. n. 112/2017 (l'art. 1 dello statuto chiaramente dispone che l'associazione è costituita "ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117");
- 3) le disposizioni in materia di devoluzione siano quelle previste per gli ETS (dove "il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale") e non per l'impresa sociale (dove "In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci,



eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie”).

La migrazione verso l'impresa sociale, pertanto, non può prescindere dalla riformulazione di atto costitutivo e statuto che dovranno essere redatti nella forma dell'atto pubblico e dovranno implementare i requisiti indicati dal DLgs 112/2017.

La circostanza che si vada a variare l'atto costitutivo, ipotesi espressamente contemplata all'articolo 21 del Codice civile, non implica lo scioglimento del sodalizio e la costituzione di un nuovo soggetto giuridico ma la circostanza che nell'atto l'associazione già esistente si costituisce ai sensi del DLgs 112/2017, assumendo una nuova qualificazione pur mantenendo la medesima natura giuridica, in continuità di codice fiscale. Una diversa interpretazione pregiudicherebbe il concetto stesso di migrazione, definito dall'art. 50 del CTS, ai sensi del quale

“Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale”

e disciplinato dal DM 15 settembre 2020, ai sensi del quale

“3. In caso di presentazione di una richiesta di migrazione in una diversa sezione del RUNTS, fino alla conclusione del relativo procedimento l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza. Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente e senza soluzione di continuità. La migrazione in altra sezione non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio”.